



Documenti della
Diocesi di Lugano

***Direttive per il
ministero pastorale***

6

ad experimentum (23 marzo 2023)
fino a quando si provvederà altrimenti

PRESENTAZIONE

Carissimi,

Riconoscerci - come indica il Concilio Vaticano II - Popolo di Dio in cammino (LG, 68), responsabilizza a individuare, nei tornanti del nostro peregrinare, quanto è più efficace a narrare l'Evangelo agli uomini e alle donne coi quali condividiamo "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce" (GS, 1). Questo dinamismo di evangelizzazione richiede anche di discernere alcune prassi condivise affinché, nella nostra Diocesi, ognuno cooperi all'opera missionaria, "avendo una viva coscienza della propria responsabilità in ordine alla diffusione dell'Evangelo" (AG, 35).

In questa prospettiva, nel 2007, la saggezza di Mons. Pier Giacomo Grampa aveva offerto ai confratelli nel ministero sacerdotale una raccolta di "norme in vigore che, se dimenticate o disattese" avrebbero prodotto "se non sconcerto, almeno fastidiose discrepanze che vanno al di là della comprensibile ed auspicabile personalizzazione del ministero pastorale", intelligentemente rilevando la necessità di una base normativa comune, attesa la "provenienza diversificata dei membri del nostro presbiterio". Aderendo all'auspicio del Vescovo Pier Giacomo, quando ci chiedeva "l'impegno di un aggiornamento costante per rendere il nostro servizio pastorale efficace e capace a rispondere alle esigenze, richieste ed attese da un contesto culturale in continuo cambiamento e certamente più difficile rispetto al passato per la nostra presenza e la nostra azione", Mons. Valerio Lazzeri, coinvolgendo in particolare il Consiglio presbiterale e, parzialmente anche il Consiglio pastorale, ci ha consegnato queste nuove direttive, che ora, quale Amministratore diocesano, desidero introdurre *ad experimentum*, fino a quando non si provvederà altrimenti.

Richieste da recenti disposizioni di legge, da necessità personali e comunitarie, sospinte dal dovere dei pastori affinché "raccolgano attorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e diano a essa una

formazione perché tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano e operino nella comunione della carità” (CD, 16), affido queste direttive a tutti coloro che esercitano la cura pastorale nella nostra Diocesi: i ministri ordinati - vescovi, presbiteri, diaconi - i ministri istituiti - lettori e accoliti - e i ministri che, di fatto e con grande dedizione, penso ai catechisti e alle catechiste, lavorano nella vigna del Signore perché il bel seme della Parola fruttifichi (cfr. Mt 20,1-16 e Mc 4,26-29).

Il documento che presento si qualifica - come nell'edizione precedente - *Direttive per il ministero pastorale*. Esso si può adeguatamente comprendere dalla finalità che intende perseguire, dalle materie trattate, dalle fonti di cui è composto.

Circa la finalità che intende perseguire, il documento è un orientamento di azione condivisa, ripeto *ad experimentum*, per non disperdere le fatiche dell'evangelizzazione nella nostra Diocesi – “porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio” (Can. 369 CIC) – e per agevolare la cura pastorale nelle nostre parrocchie, offrendosi come aiuto soprattutto ai Parroci, chiamati a “compiere, a servizio della comunità, le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici” (Can. 519 CIC).

Circa le materie trattate, il documento riporta le procedure richieste per la celebrazione di sacramenti e sacramentali e alcuni auspici per la cura e l'utilizzo dei luoghi sacri, indicando modalità per un agire retto e compartecipe.

Circa le fonti di cui è composto, il documento recepisce, in modo efficace: norme di diritto canonico - universale e particolare (della Conferenze dei Vescovi svizzeri o diocesano) -, indicazioni operative sollecitate dalla prassi di chi, fedelmente, vive il ministero pastorale nella quotidianità, nonché brevi riflessioni - sporadicamente inserite - necessarie a non smarrire, nella vincolatività delle dispo-

sizioni, il senso dell'opera evangelizzatrice, sempre sorpassante qualsiasi progetto, nella libertà della "parola di Dio, che non è incatenata" (2 Tm,9).

Laddove non è stato possibile recepire pienamente il diritto civile, soprattutto le disposizioni dell'ordinamento civile-ecclesiastico (Legge sulla Chiesa cattolica e altre norme applicabili), può essere utile sottolineare che nelle questioni che coinvolgono i beni e gli organismi che ricadono sotto quell'insieme di norme, le presenti direttive sono da ritenere degli orientamenti pastorali complementari alle rispettive disposizioni.

Invito tutti coloro che sono impegnati nel ministero pastorale a rivolgersi al sottoscritto in caso di dubbio o di incertezze, accogliendo queste direttive come una modalità di agire in comunione.

✘ Alain de Raemy
*Amministratore apostolico
della Diocesi di Lugano*

Lugano, 20 marzo 2023
Solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale

INDICE**1. SACRAMENTI E SACRAMENTALI**

1.1. Il Battesimo

1.1.0.	<i>Norme generali sul Battesimo</i>	pag. 10
I.	Preparazione al Battesimo	10
II.	Ministro del Battesimo	11
III.	Luogo del Battesimo	12
IV.	Giorno del Battesimo	12
V.	Padrini	12
VI.	Rinvio del Battesimo	13
VII.	Iscrizione del Battesimo	13
VIII.	Prova del Battesimo	13
IX.	Note a margine	14
X.	Casi particolari	14
XI.	Certificato di Battesimo	15
XII.	Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica	15
XIII.	Uscita dalla Chiesa	15
1.1.1.	<i>Riconoscimento reciproco del Battesimo</i>	17

1.2. La Cresima

1.2.0.	<i>Norme generali sulla Cresima</i>	19
I.	Preparazione e luogo della Cresima	19
II.	Età della Cresima	20
III.	Padrino della Cresima	20
IV.	Iscrizione della Cresima	21
V.	Ministro della Cresima	21
VI.	Liturgia della Cresima	21
VII.	Calendario delle Cresime	21

1.3. L'Eucaristia

1.3.0.	<i>Norme generali sull'Eucaristia</i>	23
I.	Preparazione alla Prima Comunione	23
II.	La celebrazione dell'Eucaristia	24
III.	Luogo della celebrazione dell'Eucaristia	24
IV.	La celebrazione domenicale	24
V.	Frequenza alla comunione	24

VI.	Digiuno eucaristico	25
VII.	La Mensa della celebrazione	25
VIII.	Abiti liturgici	25
IX.	Ostie	25
X.	Arredi liturgici mobili	26
XI.	Conservazione delle specie eucaristiche	26
XII.	Esposizione del Santissimo Sacramento	26
XIII.	Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia	26
XIV.	Ministro straordinario dell'Eucaristia	26
1.3.1.	<i>Binazioni e trinazioni, intenzioni cumulative</i>	29
I.	Principi del Diritto canonico	29
II.	Richiamo spirituale	29
III.	Direttive diocesane	29
1.3.2.	<i>Legati</i>	32
I.	Definizione	32
II.	Direttive	32
1.4.	La Penitenza	
1.4.0.	<i>Norme generali sulla Penitenza</i>	34
I.	La prima Confessione	34
II.	Facoltà di ascoltare le Confessioni	34
III.	Assoluzione dalle pene	34
IV.	Celebrazione penitenziale	35
V.	Assoluzione generale	35
VI.	Luogo della Confessione	35
1.4.1.	<i>Precisazioni sul rito della Penitenza</i>	35
1.5.	Il Matrimonio	
1.5.0.	<i>Norme generali sul Matrimonio</i>	39
I.	Responsabile della preparazione al Matrimonio	39
II.	Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio	40
III.	Pubblicazioni	42
IV.	Assistenze con licenza dell'Ordinario	42
V.	Impedimenti	43
VI.	Dispense dagli impedimenti	43
VII.	Vizi del consenso	43
VIII.	Matrimoni misti	43
IX.	Forme canoniche	43

X.	Dispensa dall'impedimento di disparità di culto	44
XI.	Celebrazione liturgica	44
XII.	Iscrizione nel registro parrocchiale	45
XIII.	“Matrimoni impossibili”	46
	Appendice: suggerimenti pastorali	47
1.6.	L'Unzione dei malati	
1.6.0.	<i>Norme generali per l'Unzione dei malati</i>	49
I.	La celebrazione liturgica	49
II.	Celebrazione comunitaria del Sacramento	49
III.	Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati	49
IV.	Casi particolari	50
V.	L'olio degli infermi	50
1.7.	I funerali	
1.7.0.	<i>Norme generali per i funerali</i>	52
I.	Pregheiera per i defunti	52
II.	Funerali religiosi	52
III.	I tempi dei funerali	55
IV.	Registro dei defunti	55
2.	CURA ED UTILIZZO DEI LUOGHI SACRI	
2.1.	La conservazione dei monumenti e delle suppellettili	58
2.2.	Norme concernenti la Commissione diocesana per l'Arte sacra	60
2.3.	Pietà popolare e manifestazioni profane in luoghi di culto	62

1.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1. Sacramenti e Sacramentali

1.1.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.1. Il Battesimo

1.1.0. Norme generali sul Battesimo

Sommario

- I. Preparazione al Battesimo
- II. Ministro del Battesimo
- III. Luogo del Battesimo
- IV. Giorno del Battesimo
- V. Padrini
- VI. Rinvio del Battesimo
- VII. Iscrizione del Battesimo
- VIII. Prova del Battesimo
- IX. Note a margine
- X. Casi particolari
- XI. Certificato di Battesimo
- XII. Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica
- XIII. Uscita/separazione dalla Chiesa

I. Preparazione al Battesimo

1. Il Battesimo può essere celebrato solo quando è stato preparato, attraverso uno o più incontri, dal parroco del luogo di domicilio (o da un suo delegato) in collaborazione con:
 - a) i genitori;¹
 - b) se possibile con i padrini e le madrine.²
2. Per gli adulti e i bambini che hanno raggiunto l'età della ragione, il catecumenato è la via ordinaria di preparazione al Battesimo.³

Il catecumenato va svolto secondo le indicazioni del CIC e del Rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti (RICA).
3. Per i bambini del primo ciclo di scuola elementare è necessario prevedere un cammino minimo di preparazione per iniziarli alla fede in Cristo, così da giungere alla capacità di rispondere personalmente alle domande del rituale.

1 Can. 867 CIC.

2 Can. 851, §2 CIC.

3 Decreto della CVS (21 gennaio 1986) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1986, n. 1, p. 10).

4. Per i bambini dell'età del catechismo (2° ciclo di scuola elementare) è necessario prevedere una preparazione minima, che culmini nella celebrazione del Battesimo distinta da quella degli altri sacramenti.
5. La celebrazione del Battesimo degli adulti è responsabilità del Vescovo,⁴ al quale il parroco deve sempre inviare la relativa richiesta tramite l'apposito formulario. Di norma la celebrazione avvenga in cattedrale, durante la Veglia Pasquale.

Il Vescovo, in accordo col parroco del catecumeno adulto, può riconoscere l'opportunità che il Battesimo avvenga nella parrocchia di riferimento del catecumeno e dare al parroco, se lo ritiene opportuno, la relativa facoltà.
- 5.1 Una o due volte all'anno, a seconda delle richieste, la Commissione diocesana per la Liturgia pastorale organizza la celebrazione dell'ammissione al catecumenato degli adulti presieduta dal Vescovo.
- 5.2 La preparazione dei catecumeni adulti deve essere accurata. Il Vescovo può emanare delle indicazioni di massima su percorsi validi sia per gli adulti sia per i ragazzi in età della ragione, da svolgersi a livello diocesano, vicariale, parrocchiale o nelle zone o reti pastorali. È opportuno che durante il percorso alcuni riti intermedi previsti dal rituale vengano celebrati in forma comunitaria a livello diocesano, sotto la presidenza del Vescovo o di un suo delegato.
6. Quando un candidato chiede il Battesimo, la Cresima o l'ammissione alla Chiesa cattolica in vista di un Matrimonio imminente e di cui è già fissata la data, se è mancata la preparazione è preferibile celebrare il Matrimonio con la dispensa necessaria e proporre la via del catecumenato.⁵

II. **Ministro del Battesimo**

1. Bambino e ragazzo: Vescovo, sacerdote o diacono.⁶
2. Adulto (dai 14 anni): Vescovo o un suo delegato.⁷

4 Cfr. Can. 863 CIC.

5 Decreto della CVS (21 gennaio 1986) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1986, n. 1, p. 10).

6 Can. 861, §1 CIC.

7 Can. 863 CIC.

3. In caso di necessità: ogni persona che agisce con l'intenzione richiesta.⁸

III. Luogo del Battesimo

1. Di norma la chiesa parrocchiale del luogo di residenza dei genitori.⁹
2. Il parroco del luogo di residenza può dare l'autorizzazione per un'altra parrocchia dopo essersi assicurato della validità delle motivazioni e dell'adeguata preparazione.

IV. Giorno del Battesimo

1. Si raccomanda la celebrazione del Battesimo nelle domeniche e durante l'Eucaristia. Si eviti la scelta del tempo quaresimale allo scopo di valorizzare la celebrazione durante la Veglia pasquale, in sintonia con la tradizione della Chiesa.¹⁰
2. Si proponga con convinzione la celebrazione comunitaria e possibilmente durante l'Eucaristia, offrendo possibilità di orari differenziati, annunciando per tempo le date. Della celebrazione s'informi la comunità.

V. Padrini

1. Siano presenti un padrino e una madrina oppure un padrino o una madrina.¹¹
2. Condizioni per l'ammissione al ruolo di padrino:¹²
 - a) essere designati, avere la disposizione e l'intenzione di svolgere questo incarico;
 - b) avere almeno 16 anni (il parroco o il ministro del Battesimo può, per validi motivi, accettare un padrino più giovane);
 - c) essere cattolico e cresimato, aver ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia, avere una vita coerente con la fede e la funzione che si assumerà;
 - d) non sottostare ad una pena canonica;
 - e) non essere né il padre né la madre del battezzando.

8 Can. 861 §2 CIC.

9 Can. 857 CIC.

10 Can. 856 CIC.

11 Cann. 872-873 CIC.

12 Can. 874 §1 CIC.

3. Un battezzato acattolico può essere ammesso unicamente se accompagnato da un padrino cattolico e solo come testimone del Battesimo.¹³
4. Non è possibile stralciare dal registro dei Battesimi un padrino iscritto, sostituirlo con un altro o aggiungerne un altro.

VI. Rinvio del Battesimo

1. Se il parroco ritiene di dover rinviare il Battesimo a causa di:
 - a) preparazione insufficiente
 - b) mancanza di convinzione dei genitori
 - c) mancanza di speranza fondata per una educazione cristiana¹⁴deve parlarne con i genitori.¹⁵
2. I genitori possono ricorrere contro la decisione del parroco presso il Vescovo, il quale, sentite tutte le parti, deciderà al riguardo.

VII. Iscrizione del Battesimo

1. Il Battesimo va iscritto nel registro dei Battesimi della parrocchia dove è stato celebrato.¹⁶ Per l'iscrizione dei sacramenti celebrati nei santuari, negli ospedali o case di cura, nelle missioni cattoliche alloglotte, nei centri pastorali o nelle chiese con rettore proprio, si fa capo al registro della parrocchia sul cui territorio sono eretti.
2. Il ministro del Battesimo deve informare il parroco del luogo dell'avvenuta celebrazione, fornendo tutti i dati, affinché possa essere iscritta.¹⁷

VIII. Prova del Battesimo

Per provare l'avvenuto conferimento del Battesimo in caso di mancata registrazione, è sufficiente:

- a) la dichiarazione di un testimone attendibile;

13 Can. 874 §2 CIC.

14 La situazione matrimoniale irregolare dei genitori non è motivo sufficiente per negare il Battesimo dei figli.

15 Can. 868 CIC.

16 Can. 877 §1 CIC.

17 Can. 878 CIC.

- b) per un Battesimo di adulto, il giuramento del battezzato stesso.¹⁸

IX. Note a margine

Nel registro di Battesimo verranno annotati a margine:

- a) Cresima, Matrimonio, Ordini Sacri, Professione perpetua, riconoscimento di nullità di Matrimonio, proibizione di Matrimonio, cambiamento di rito.¹⁹
- b) Uscita/separazione dalla Chiesa con atto formale. Essa va segnalata per iscritto, fornendo i dati necessari e con la dovuta discrezione, al parroco di domicilio della persona che ha fatto abiura.

X. Casi particolari

a. ***Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di una persona battezzata in una comunità ecclesiale non-cattolica***²⁰

- 1. La Chiesa cattolica riconosce come valido il Battesimo nelle seguenti Chiese:
 - a) Chiese separate d'Oriente;
 - b) Chiesa vecchio-cattolica o cattolica cristiana;
 - c) Chiesa anglicana;
 - d) Chiesa evangelica riformata.
- 2. A proposito della validità del Battesimo in altre Chiese o comunità, si richiedano le dovute informazioni alla Curia vescovile.

b. ***Bambini nati fuori dal Matrimonio***²¹

- 1. Iscrizione della madre: se la maternità è stabilita pubblicamente;
- 2. Iscrizione del padre: se la paternità è stabilita da un documento ufficiale o da una sua dichiarazione davanti al parroco.

18 Can. 876 CIC.

19 Can. 535 §2 CIC.

20 Can. 869 §2 CIC.

21 Can. 877 §2 CIC.

XI. Certificato di Battesimo

1. Il certificato di Battesimo può essere rilasciato solo dalla parrocchia dove è stato celebrato. È necessario utilizzare il formulario ufficiale vigente in diocesi. Fa stato solo il documento in forma cartacea. Non è ritenuto valido un documento con firma digitale.
2. Sul certificato di Battesimo devono figurare anche le note a margine.
3. Se il certificato di Battesimo è destinato ad altre diocesi, deve essere autenticato dalla Cancelleria diocesana.

XII. Ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica

1. Si amministri il Battesimo sotto condizione solo se esiste un serio dubbio sulla validità del Battesimo non-cattolico.²²
2. Il permesso di amministrare un Battesimo sotto condizione deve essere chiesto all'Ordinario.
3. L'ammissione sia preceduta da un periodo di catechesi e discernimento adeguato alla situazione della persona richiedente, seguendo un cammino simile a quello previsto per il catecumeno (cfr. RICA, Appendice).²³
4. La Liturgia per l'ammissione comprende: la professione di fede cattolica, la remissione dei peccati, la Cresima e l'Eucaristia.
5. La comunicazione alla Chiesa non cattolica va fatta solo su richiesta dall'interessato.

XIII. Uscita/separazione dalla Chiesa

1. L'uscita/separazione dalla Chiesa con atto formale deve avvenire tramite comunicazione scritta al parroco della parrocchia di residenza che, nel limite del possibile, cerca un colloquio pastorale con l'interessato, al fine di comprenderne le ragioni e verificare eventuali margini di dialogo.
2. Il parroco verifichi in ogni caso quali siano le reali intenzioni della persona interessata.

²² Can. 869 §2 CIC.

²³ Decreto della CVS (21 gennaio 1986) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1986, n. 1, p. 10).

- 2.1. In caso di rinnegamento della fede, tale scelta venga iscritta:
 - 2.1.1 in un libro particolare della parrocchia di residenza;
 - 2.1.2 quale nota a margine nel registro dei battesimi della parrocchia di battesimo. Se la persona interessata non è stata battezzata nella parrocchia di residenza, il parroco della parrocchia di residenza informa per iscritto il parroco della parrocchia di battesimo (cfr. IX lett. b).
 - 2.1.3 Il certificato di Battesimo sarà rilasciato con la relativa nota a margine.
 - 2.1.4 L'uscita/separazione dalla Chiesa ha per effetto l'uscita dalla corporazione civile-ecclesiastica (stralcio dal catalogo parrocchiale). La persona interessata deve inviare comunicazione scritta anche al Consiglio parrocchiale della parrocchia di residenza.
- 2.2. Se dalla verifica la richiesta risulta determinata non da un motivo di fede, ma dalla volontà di rinunciare al pagamento dell'imposta di culto (esenzione dal catalogo tributario parrocchiale) o di uscire dalla corporazione civile-ecclesiastica (stralcio dal catalogo parrocchiale), la questione non rientra nell'ambito canonico ma civile ed è quindi di competenza del locale Consiglio parrocchiale cui la persona interessata deve rivolgersi in forma scritta (cfr. Art. 2 LCC, Art. 5 Statuto diocesano, Art. 8 Decreto legislativo sull'imposta di culto, Art. 6 Regolamento di applicazione del Decreto legislativo sull'imposta di culto).
3. L'uscita dalla corporazione di diritto pubblico o l'esonero dal pagamento dell'imposta di culto non hanno come effetto automatico la rinuncia alla fede e alla piena comunione con la Chiesa.

1.1.1 Riconoscimento reciproco del Battesimo

Diritto Canonico

“I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del Battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del Battesimo”.²⁴

Conferenza dei Vescovi svizzeri ²⁵

Sempre più coscienti d'una missione e d'una responsabilità comuni, sempre più coscienti anche di condividere le stesse speranze, le stesse preoccupazioni e le stesse sollecitudini in merito al senso ed alla celebrazione del Battesimo cristiano, la Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera, la Conferenza dei Vescovi cattolici-romani della Svizzera, il Vescovo e il Consiglio sinodale della Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera:

1. riconoscono reciprocamente i battesimi celebrati, con l'acqua, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo;
2. decidono di sottomettere ad un esame comune i battesimi il cui riconoscimento potrebbe far sorgere problemi sia a causa della maniera con la quale sono stati amministrati sia a causa della persona che li ha celebrati;
3. s'impegnano a favorire lo studio comune dei problemi di teologia e di pastorale del Battesimo che s'impongono, oggi, a tutte le Chiese.

La Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera
Il Presidente: W. Sigrist
La Conferenza dei Vescovi cattolici-romani di Svizzera
Il Presidente: N. Adam, Vescovo di Sion
Per la Chiesa cattolica-cristiana di Svizzera
In nome del Vescovo: F. Ackermann, vicario generale

St. Niklausen (OW), il 5 luglio 1973.

²⁴ Can. 869 §2 CIC.

²⁵ Documento adottato dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri, dalla Federazione delle Chiese protestanti in Svizzera, dalla Chiesa cattolico-cristiana in Svizzera il 5 luglio 1973 (Cf. ME 1973, p. 439).

1.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.2. La Cresima

1.2.0. Norme generali sulla Cresima

Sommario

- I. Preparazione e luogo della Cresima
- II. Età della Cresima
- III. Padrino della Cresima
- IV. Iscrizione della Cresima
- V. Ministro della Cresima
- VI. Liturgia della Cresima
- VII. Calendario delle Cresime

I. Preparazione e luogo della Cresima

1. La preparazione alla Cresima sarà fatta dal sacerdote responsabile con l'aiuto dei catechisti, con l'impegno dei genitori, con la partecipazione attiva della comunità parrocchiale.
2. La preparazione alla Cresima avverrà nell'arco di almeno un anno e comprenderà un numero minimo di 12 incontri catechistici, comprese le relative celebrazioni liturgiche ed eventuali esperienze caritative.
3. A livello di zona o rete pastorale ci si accordi riguardo all'anno in cui celebrare la cresima. Si scelga:
 - a) di effettuarla nel corso del primo anno di scuola media, se si intende svolgere un percorso catechistico unitario in continuità col cammino proposto per gli altri due sacramenti;
 - b) nel quarto anno di scuola media, se si intende proporla ai ragazzi più grandi.
4. Si raccomanda di coinvolgere i cresimandi in incontri a livello diocesano e di zona o rete pastorale.
5. La preparazione al sacramento avvenga di regola nella parrocchia di residenza o nella relativa zona o rete pastorale qualora sia previsto un cammino comune. Se, per motivi ragionevoli, è necessario prevedere la preparazione altrove, ciò sia attentamente vagliato nel corso di un colloquio personale. La decisione sia presa di comune accordo dai parroci interessati.
6. La frequenza all'istruzione religiosa scolastica è chiaro indice di convinzione cristiana e di responsabilità personale. Essa deve essere vivamente richiesta, senza però essere ritenuta condizione indispensabile.

7. Prima della Cresima, si celebri il Sacramento della Riconciliazione.
8. La celebrazione della Cresima avvenga, di norma, nella parrocchia di residenza del cresimando,¹ o nella relativa zona o rete pastorale, qualora la celebrazione sia comune.
9. Della preparazione alla Cresima di adulti già battezzati è responsabile il parroco del luogo di residenza. Questi casi devono essere annunciati per tempo al Vescovo che amministrerà il Sacramento personalmente o per mezzo di un suo delegato.

II. Età della Cresima

Non si amministri la Cresima al di sotto degli 11 anni.²

III. Padrino della Cresima

1. Il cresimando, per quanto possibile, sia assistito da un padrino o da una madrina.³ Nessuna disposizione canonica indica che un ragazzo debba avere un padrino e una ragazza una madrina.
2. Per i padrini della Cresima, valgono le medesime condizioni del Battesimo.⁴
Un padrino deve:
 - a) essere designato e disponibile ad assumere questa funzione;
 - b) avere almeno 16 anni;
 - c) essere cattolico e cresimato, aver ricevuto il Sacramento dell'Eucaristia, avere una vita coerente con la fede e la funzione che si assumerà;
 - d) non sottostare ad una pena canonica;
 - e) non essere né il padre né la madre del cresimando, né il fidanzato o la fidanzata.
3. È cosa lodevole che il padrino di Battesimo sia anche padrino di Cresima.⁵

1 Can. 777 CIC.

2 Decreto della CVS (3 luglio 1985) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1985, n. 6, p. 202).

3 Can. 892 CIC.

4 Cann. 893 §1 e 874 CIC.

5 Can. 893 §2 CIC.

4. Non è possibile stralciare dal registro delle Cresime il nome del padrino, sostituirlo o aggiungerne un altro.

IV. Iscrizione della Cresima

1. La Cresime viene iscritta nel registro delle Cresime della parrocchia dove la Cresima è stata amministrata.⁶
2. Nel registro dei Battesimi della Parrocchia dove il cresimato è stato battezzato verrà fatta l'annotazione a margine.⁷ Il parroco del luogo della Cresima invii a questo scopo l'informazione dell'avvenuta Cresima al parroco del luogo del Battesimo del cresimato.

V. Ministro della Cresima

1. Il ministro ordinario della Cresima è il Vescovo,⁸ il quale può delegare un suo sostituto.
2. Ha facoltà di amministrare la Cresima nel contesto dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana o accogliendo qualcuno alla piena comunione con la Chiesa cattolica, un sacerdote, in virtù del suo ufficio o per mandato del Vescovo diocesano.⁹
3. In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può cresimare.¹⁰

VI. Liturgia della Cresima

1. La celebrazione della Cresima deve avvenire secondo il rituale della Confermazione.
2. Per la preparazione della celebrazione, si osservino le direttive emanate dai competenti organi diocesani.

VII. Calendario delle Cresime

Il calendario delle Cresime è stabilito dalla Segreteria del Vescovo tenendo presente le richieste delle parrocchie, effettuate con largo anticipo. Si invita a raggruppare i cresimandi per rete pastorale.

6 Decreto della CVS (3 luglio 1985) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1985, n. 6, p. 202)

7 Can. 535 §2 CIC e Decreto della CVS (3 luglio 1985) Norme complementari al CIC (cfr. *Monitore ecclesiastico*, 1985, n. 6, p. 203).

8 Can. 882 CIC.

9 Can. 883 §2 CIC.

10 Can. 883 §3 CIC.

1.3.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.3. L'Eucaristia

1.3.0. Norme generali sull'Eucaristia

Sommario

- I. Preparazione alla Prima Comunione
- II. La celebrazione dell'Eucaristia
- III. Luogo della celebrazione dell'Eucaristia
- IV. La celebrazione domenicale
- V. Frequenza alla comunione
- VI. Digiuno eucaristico
- VII. La Mensa della celebrazione
- VIII. Abiti liturgici
- IX. Ostie
- X. Vasi liturgici
- XI. Conservazione delle specie eucaristiche
- XII. Esposizione del Santissimo Sacramento
- XIII. Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia
- XIV. Ministro straordinario dell'Eucaristia

I. Preparazione alla Prima Comunione

- 1. La Prima Comunione sia proposta, in via ordinaria, all'età di 8-10 anni. Si raccomanda la preparazione su due cicli, ripartiti su due anni scolastici, possibilmente 3° e 4° elementare, di un minimo di dodici incontri ciascuno. Un primo ciclo di "risveglio battesimale", in vista della celebrazione del sacramento del Perdono. Un secondo ciclo di introduzione alla partecipazione consapevole all'Eucaristia, in vista della Comunione sacramentale.
- 2. La preparazione al sacramento compete al parroco, in collaborazione con i catechisti. Egli promuoverà momenti e gesti che coinvolgano i genitori e la comunità parrocchiale, a complemento degli incontri di catechismo. L'eventuale preparazione a casa, da parte dei genitori, non sostituisce la preparazione in parrocchia.
- 3. Per i bambini non battezzati che si presentano al cammino di preparazione al sacramento del Perdono e al sacramento dell'Eucaristia, si seguano le indicazioni specifiche del capitolo.
- 4. La preparazione al sacramento avvenga di regola nella parrocchia di residenza o nella relativa zona o rete pastorale qualora sia previsto un cammino comune. Se, per motivi ragionevoli, è necessario prevedere la preparazione altrove, ciò sia attenta-

mente vagliato nel corso di un colloquio personale. La decisione sia presa di comune accordo dai parroci interessati.

5. La celebrazione della Prima Comunione deve coinvolgere la famiglia parrocchiale, in un clima di gioia e di solidarietà.
6. La Prima Comunione sia preceduta dalla Confessione sacramentale.¹

II. La celebrazione dell'Eucaristia

Nel Codice di Diritto Canonico si trovano le direttive più importanti riguardanti la celebrazione dell'Eucaristia.² Anche nei *Praenotanda* al Messale Romano e Ambrosiano, così come in altri documenti del Magistero, si possono trovare le direttive per la celebrazione dell'Eucaristia.

III. Luogo della celebrazione dell'Eucaristia

1. La celebrazione eucaristica si svolga normalmente in una chiesa; in caso di necessità in altro luogo decoroso.³
2. La celebrazione eucaristica non deve essere fatta in abitazioni private, salvo in casi particolari, come quello di malattia.

IV. La celebrazione domenicale

1. La domenica i fedeli sono tenuti a partecipare alla Messa.⁴
2. La Messa festiva può essere celebrata durante il pomeriggio della vigilia o, con speciale concessione del Vescovo, anche in altro giorno.

V. Frequenza alla comunione

Chi ha già ricevuto la Santa Eucaristia può riceverla una seconda volta nel medesimo giorno, in occasione di una celebrazione eucaristica particolare alla quale partecipa.⁵

1 Can. 914 CIC.

2 Cann. 899-933 CIC.

3 Can. 932 §1 CIC.

4 Can. 1247 CIC.

5 Can. 917 CIC.

VI. Digiuno eucaristico

1. Colui che desidera ricevere la comunione deve osservare il digiuno di almeno un'ora prima della comunione.⁶
2. Il digiuno non è rotto dall'acqua o dai medicinali.⁷
3. Il precetto del digiuno non è vincolante in caso di binazione o di trinazione.⁸
4. I malati e le persone addette alla loro cura non sono tenuti al digiuno.⁹

VII. La Mensa della celebrazione¹⁰

1. In ogni chiesa deve esserci, di norma, l'altare fisso.
2. Per erigere nuovi altari, deve essere richiesta l'autorizzazione alla Commissione diocesana di Arte Sacra.
3. Gli altari fissi devono essere consacrati.
4. Gli altari mobili non sono consacrati, ma benedetti.

VIII. Abiti liturgici

1. Per la Messa e per altre celebrazioni ad essa legate, il sacerdote riveste camice, stola e casula.
2. La stessa norma vale per i concelebranti, i quali possono indossare anche solo la stola sul camice.

IX. Ostie

1. Secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote utilizza pane azzimo. L'utilizzo di pane comune non è permesso.¹¹
Per esigenze particolari è consentito l'uso di ostie parzialmente prive di glutine. Si abbia cura di utilizzare particole che richiama il segno del pane.

6 Can. 919 CIC.

7 Can. 919 CIC.

8 Can. 919 CIC.

9 Can. 919 CIC.

10 Cfr. le norme al Rito di Dedicazione dell'altare.

11 Can. 926 CIC.

2. Il celebrante si preoccupi di consacrare ad ogni Messa il pane necessario per la comunione dei fedeli, evitando di fare ricorso abitualmente alla Riserva eucaristica. Quando è possibile si consacri un unico pane da spezzare per la comunione dei fedeli.

X. Arredi liturgici mobili

La benedizione può essere impartita dal sacerdote seguendo il rito proposto dal Benedizionale.¹²

XI. Conservazione delle specie eucaristiche

1. L'Eucaristia si conservi decorosamente nei tabernacoli delle chiese o degli oratori, dove è garantita la celebrazione regolare.
2. La conservazione dell'Eucaristia nelle abitazioni non è autorizzata.¹³

XII. Esposizione del Santissimo Sacramento

1. Il sacerdote o il diacono possono esporre il Santissimo Sacramento e dare la benedizione eucaristica.
2. In circostanze particolari possono esporre e riporre il Santissimo Sacramento, ma senza dare la benedizione, l'accollito, il ministro straordinario dell'Eucaristia o una persona incaricata dall'Ordinario.¹⁴

XIII. Elemosine per la celebrazione dell'Eucaristia

L'elemosina per la celebrazione dell'Eucaristia è fissata dall'Ordinario diocesano. Quanto offerto in eccedenza andrà a beneficio della carità ecclesiale, a meno che l'offerente l'abbia donata in considerazione della persona.¹⁵

XIV. Ministro straordinario dell'Eucaristia

1. L'Ordinario del luogo può autorizzare dei laici a distribuire la comunione ai fedeli e a portarla ai malati a domicilio in qualità di ministri straordinari.¹⁶

12 Cfr. Benedizionale cap. XLII.

13 Can. 935 CIC.

14 Can. 943 CIC.

15 Can. 955 §1 CIC.

16 Cann. 910 §2 e 230 §3 CIC.

2. Per esercitare questo ministero, le persone scelte devono adempiere alle condizioni della Chiesa, soprattutto per ciò che concerne il loro statuto nella Chiesa.
3. Prima di assegnare questo incarico, è richiesta un'adeguata formazione.
4. L'età minima per essere ministro straordinario dell'Eucaristia è fissata a 18 anni.
5. Se i ministri ordinari sono in numero sufficiente, spetta a loro distribuire la comunione.

1.3.1.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.3.1. Binazioni e trinazioni
Intenzioni cumulative

1.3.1 Binazioni e trinazioni, intenzioni cumulative

Sommario

- I. Principi del Diritto canonico
- II. Richiamo spirituale
- III. Direttive diocesane

I. Principi del Diritto canonico

Can. 905

- §1 Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebbrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
- §2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

II. Richiamo spirituale

Quando un sacerdote, considerato il numero di Messe da celebrare giornalmente, diventa una sorta di "funzionario" e non è più in grado di celebrare con la necessaria devozione, mette in pericolo non solo la pietà del celebrante ma anche la venerazione eucaristica dei fedeli.

III. Direttive diocesane

- 1. E' permesso celebrare una Messa al giorno.¹
- 2. Sono ammesse delle eccezioni nei seguenti casi:
 - Natale;
 - commemorazione di tutti i fedeli defunti;
 - concelebrazione con il Vescovo;
 - concelebrazione in occasione di funerali, ordinazioni, voti solenni, matrimoni, ecc.

1 Can. 905 §1 CIC.

3. Nei giorni feriali le binazioni (salvo per i casi particolari indicati sopra) sono permesse solo con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.²
4. Un'autorizzazione generale per binazioni in giorni feriali è data per i seguenti casi:
 - Messe di funerale, se la Messa parrocchiale non può essere soppressa;
 - se vi è una necessità pastorale straordinaria.
5. Il sabato e le vigilie di festa la binazione è consentita per tutti i sacerdoti che servono due o più comunità e/o che devono celebrare un Matrimonio o un funerale.
6. Le domeniche e i giorni di festa l'autorizzazione a binare è sottintesa.
7. La trinazione nei giorni feriali è esclusa.
8. Le domeniche e giorni festivi, la trinazione è possibile solo con l'autorizzazione dell'Ordinario.³
9. Intenzioni cumulative: è possibile adempiere con una sola celebrazione più intenzioni, a condizione di trattenerne una sola elemosina. Le altre intenzioni devono essere trasmesse, normalmente attraverso la Curia Vescovile, ad altri sacerdoti che le possono adempiere.

2 Can. 905 §2 CIC.

3 Can. 905 §2 CIC.

1.3.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.3.2

Legati

1.3.2 Legati

Sommario

- I. Definizione
- II. Direttive

I. Definizione

Il legato è una fondazione ecclesiastica, costituita nelle forme prescritte dal codice di diritto canonico (Cann. 1299-1310 CIC). Esso consiste in un capitale (dote) depositato presso la Curia oppure presso un istituto di credito.

Con l'interesse annuo devono essere adempiuti gli oneri, che solitamente consistono nella celebrazione di una o più Sante Messe.

II. Direttive

Per fondare un legato è necessaria un'istanza da rivolgere in doppia copia all'Ordinario diocesano, tramite il parroco, utilizzando il formulario ufficiale nel quale sono specificati:

- a. Denominazione;
- b. Dote (secondo le indicazioni dell'Ordinario);
- c. Persona assegnataria;
- d. Oneri;
- e. Luogo dell'adempimento;
- f. Durata dell'onere;
- g. Amministrazione.

Il legato diventa effettivo dopo il decreto di costituzione da parte dell'Ordinario.

Ogni parroco deve curare l'amministrazione dei legati attraverso due registri: il libro storico e il libro degli adempimenti.

1.4.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.4. La Penitenza

1.4.0. Norme generali sulla Penitenza

Sommario

- I. La prima Confessione
- II. Facoltà di ascoltare le Confessioni
- III. Assoluzione dalle pene
- IV. Celebrazione penitenziale
- V. Assoluzione generale
- VI. Luogo della Confessione

I. **La prima Confessione**

La prima Confessione deve aver luogo prima della Prima Comunione.¹

II. **Facoltà di ascoltare le Confessioni**

Il Vescovo dà a tutti i sacerdoti in forma scritta – nella misura in cui sono adempiute le condizioni necessarie – la facoltà per le Confessioni nel territorio della Diocesi.

III. **Assoluzione dalle pene**

a. ***Le pene non riservate***

Ogni sacerdote in possesso dell'autorizzazione di ascoltare le Confessioni nella nostra Diocesi ha pure l'autorizzazione di assolvere le censure ecclesiastiche nell'ambito del Sacramento, ad eccezione di quelle indicate nel paragrafo seguente.

b. ***Le pene riservate***

Un confessore non può assolvere dalle seguenti pene:

- a) scomunica riservata alla Santa Sede;
- b) profanazione delle specie consacrate;²
- c) atto di violenza fisica contro il Papa;³
- d) assoluzione del complice in materia di peccato contro il 6° comandamento;⁴

1 Can. 914 CIC.

2 Can. 1367 CIC.

3 Can. 1370 CIC.

4 Can. 1387 CIC.

- e) consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio;⁵
- f) violazione diretta del segreto sacramentale.⁶

c. Altre pene

Per le altre pene *latae sententiae* si vedano i Cann. 1368-1398 CIC.

IV. Celebrazione penitenziale

Le celebrazioni penitenziali sono vivamente raccomandate e devono essere fatte senza assoluzione generale.

V. Assoluzione generale

È compito del Vescovo diocesano giudicare se le condizioni richieste sono adempiute per dare l'assoluzione generale.⁷

VI. Luogo della Confessione

1. La celebrazione della Confessione avvenga di norma in una chiesa o in una cappella.⁸
2. Al di fuori di questi luoghi, le Confessioni saranno ascoltate soltanto per una giusta motivazione.⁹

1.4.1. Precisazioni sul rito della Penitenza

1. Opportunità e vantaggi della celebrazione comunitaria della Penitenza. A questo proposito il n. 22 del rito della Penitenza recita: "Quando più penitenti si riuniscono per ottenere la riconciliazione sacramentale, è bene che vi si preparino con una celebrazione della parola di Dio.
A tale celebrazione possono però partecipare anche altri fedeli, che in altro tempo si accosteranno al Sacramento.
La celebrazione comune manifesta più chiaramente la natura ecclesiale della Penitenza. I fedeli infatti ascoltano tutti insieme la parola di Dio, che proclama la sua misericordia e li invita alla

5 Can. 1382 CIC.

6 Can. 1388 CIC.

7 Can. 961 §1 e 2 CIC.

8 Can. 964 §1 e 2 CIC.

9 Can. 964 §3 CIC.

conversione, confrontando la loro vita con la parola stessa, e si aiutano a vicenda con la preghiera”.

2. Per quanto riguarda la liceità di impartire l'assoluzione collettiva il n. 32 dice chiaramente che il giudizio è riservato al Vescovo. “E' riservato al Vescovo diocesano, d'intesa con gli altri membri della Conferenza episcopale, giudicare se ricorrono le condizioni di cui sopra (n. 31), e stabilire quindi quando sia lecito impartire l'assoluzione sacramentale in forma collettiva.

Qualora, oltre i casi determinati dal Vescovo diocesano, si presentasse qualche altra grave necessità di impartire l'assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, perché l'assoluzione stessa sia lecita, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, l'Ordinario del luogo; se il preavviso non fosse possibile, abbia cura di informare quanto prima l'Ordinario stesso sul dato di necessità che gli si è presentato e sull'assoluzione così impartita”.

3. Il citato n. 31, dopo avere precisato che “la Confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico modo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li scusi da una tale Confessione”, indica le condizioni richieste perché possa essere lecita l'assoluzione collettiva: “Può avvenire infatti che, per eventuali circostanze particolari, sia lecito o anche necessario impartire l'assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa Confessione individuale. Oltre i casi di pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che solo genericamente si sono confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, qualora si presenti una grave necessità: se, cioè, dato il numero di penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene, ed entro un congruo periodo di tempo, le Confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa Comunione. La cosa può avvenire soprattutto in terra di missione, ma anche in altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente una tale necessità”.

La finale del n. 31 precisa però che: “Se si possono avere a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa concessione per la sola ragione di una grande affluenza di peniten-

ti, quale può aversi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio”.

4. In ogni caso ritengo opportuno richiamare le disposizioni e gli impegni che derivano ai fedeli secondo i N. 33 e 34 del rito.

n. 33: “Per quel che riguarda i fedeli, perché possano usufruire dell’assoluzione sacramentale collettiva, si richiede in modo assoluto che siano ben disposti: che, cioè, ognuno si pente dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e s’impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l’accusa. Circa tali disposizioni e condizioni, richieste per la validità del Sacramento, i sacerdoti devono accuratamente informare e preavvertire i loro fedeli”.

n. 34: “Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante l’assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla Confessione auricolare, a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore. Rimane infatti in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare privatamente al sacerdote, almeno una volta all’anno, i suoi peccati, s’intende quelli gravi, non ancora specificatamente confessati”.

1.5.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.5. Il Matrimonio

1.5.0. Norme generali sul Matrimonio

Sommario

- I. Responsabile della preparazione al Matrimonio
- II. Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio
- III. Pubblicazioni
- IV. Assistenze con licenza dell'Ordinario
- V. Impedimenti
- VI. Dispense dagli impedimenti
- VII. Vizi del consenso
- VIII. Matrimoni misti
- IX. Forme canoniche
- X. Dispensa dall'impedimento di disparità di culto
- XI. Celebrazione liturgica
- XII. Iscrizione nel registro parrocchiale
- XIII. "Matrimoni impossibili"

Appendice: Suggerimenti pastorali.

Premessa

Il Matrimonio, realtà naturale fondamentale, è elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.¹ La fede è richiesta per una fruttuosa ricezione del sacramento o quantomeno si richiede l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.² Nel contesto attuale è pastoralmente opportuno verificare la natura e la qualità della fede nei nubendi.

I. Responsabile della preparazione al Matrimonio

- 1. Responsabile della preparazione al Matrimonio è il parroco del luogo di domicilio di uno dei due sposi. La scelta del parroco è lasciata agli sposi stessi se entrambi sono cattolici. Nel caso di un Matrimonio misto, la competenza è del parroco della parte cattolica.³

¹ Can. 1055 - §1 CC1601.

² "Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente" V. *Discorso del Santo Padre Benedetto XVI in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota romana, 26 gennaio 2013*

³ Can 1121, §3.

2. Nel caso in cui gli sposi scegliessero per la preparazione un sacerdote che non sia uno dei loro parroci, devono ottenere da uno di quest'ultimi il suo accordo. A preparazione ultimata, il ministro prescelto dovrà, in ogni caso, presentare il documento di Matrimonio al parroco che ha dato il proprio accordo: necessita la sua "delega" se la celebrazione avviene in parrocchia, o la sua "licenza" se la celebrazione avviene fuori parrocchia.
3. Si abbia la certezza che la preparazione sia fatta con cura:
 - a. Frequenza attestata a uno dei cammini di preparazione al Matrimonio organizzati in Diocesi o in altra diocesi e almeno tre incontri con il sacerdote.
 - b. In alternativa una serie di incontri con il sacerdote, oltre ai tre sopra menzionati, che trattino i contenuti del fascicolo diocesano per la preparazione al matrimonio.
 - c. Nel primo dei tre incontri si eviti l'impressione della mera formalità e si colga l'occasione per instaurare un contatto il più possibile cordiale. Si valorizzi anche il momento per approfondire la conoscenza dell'esperienza di fede dei nubendi.
 - d. Nel secondo incontro, quello denominato "Colloquio con gli sposi", che di norma avviene dopo il cammino di preparazione, si abbia cura di incontrarli separatamente. È un momento propizio per dialogare sulle ragioni motivanti la loro decisione, sull'idea di Matrimonio che ha ciascuno e sull'esistenza di eventuali difficoltà.
 - e. Nel terzo incontro, solitamente dedicato alla preparazione della liturgia, si abbia cura di ricordare l'importanza di una vita ecclesiale e sacramentale, nonché di accostarsi al sacramento della penitenza in vista del Matrimonio, proponendone la celebrazione (almeno alla parte cattolica nel caso di matrimoni misti o con disparità di culto) in prossimità delle nozze.

II. Documenti richiesti per la preparazione del Matrimonio

1. Devono essere forniti i seguenti documenti:

- a. Il documento di Matrimonio: compilato in ogni sua parte e firmato
 - dai fidanzati
 - dal sacerdote responsabile della preparazione

- dal parroco, nel caso in cui il Matrimonio venga celebrato fuori dalla sua parrocchia (licenza)
- dal parroco del luogo dove si celebrerà il Matrimonio nel caso l'assistente sia un'altra persona (delega).
- b. Il certificato di Battesimo uso Matrimonio rilasciato da meno di 6 mesi. Se proveniente da altra Diocesi dev'essere autenticato dalla Curia vescovile di quel luogo.
- c. Attestato di Cresima qualora non figurasse già sull'atto di Battesimo.
*N.B.: Se uno dei fidanzati non è cresimato, la celebrazione della Cresima può precedere il Matrimonio, se resta tempo sufficiente per la preparazione ai due Sacramenti. Diversamente può avvenire dopo la celebrazione delle nozze.*⁴
- d. Attestato di Matrimonio civile (certificato di Matrimonio civile o copia della pagina del libretto di famiglia), poiché secondo la legislazione svizzera non è lecito celebrare un Matrimonio religioso prima dell'avvenuto matrimonio civile.
- e. Se del caso, documenti supplementari: giuramento supplementario per ottenere dall'Ordinario la dichiarazione dello stato libero, dispense, attestato di morte di un precedente coniuge, attestato di dichiarazione di nullità di un precedente Matrimonio.

2. Casi particolari

- a. A un fidanzato battezzato fuori dalla Chiesa cattolica si deve richiedere un certificato di battesimo della sua Chiesa.
N.B. L'elenco delle Chiese il cui Battesimo è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica figura al paragrafo 10.1 delle Direttive sul Sacramento del Battesimo.
- b. In caso di dubbio sullo stato libero si può esigere, anche da un fidanzato non cattolico, un attestato di stato civile, soprattutto quando si prepara un Matrimonio tra un cattolico/a e una musulmana/o, onde evitare casi di bigamia.
N.B.: Ogni Matrimonio fra non battezzati è considerato valido e rende quindi impossibile un nuovo Matrimonio religioso. A meno che - alle condizioni previste dal Diritto - il Sommo Pontefice abbia concesso lo scioglimento "in favorem fidei".
A partire dal 26.10.2009 anche chi è uscito dalla Chiesa cattolica con atto formale, ma fu battezzato o accolto in

⁴ Can 1065 §1

essa, sottostà alla forma canonica (Motu proprio Omnium in mentem di Papa Benedetto XVI). Che fa stato è il battesimo ricevuto ("semel catholicus semper catholicus")

3. Trasmissione del dossier matrimoniale

In Diocesi: direttamente da parrocchia a parrocchia.

Fuori Diocesi: è necessario il "nulla osta" dell'Ordinario.

III. Pubblicazioni

1. Nella parrocchia di residenza, attuale e immediatamente precedente, per ciascuno dei nubendi, per due domeniche successive.
2. Il parroco o il suo sostituto possono dispensare dalle pubblicazioni per validi motivi oppure sostituirle con giuramento suppletorio. La concessione della dispensa e i suoi motivi saranno annotati nel documento del Matrimonio.⁵

IV. Assistenze con licenza dell'Ordinario

Salvo casi di necessità, nessuno assisterà senza il consenso dell'Ordinario al Matrimonio di:⁶

- a) persone senza domicilio;
- b) persone il cui Matrimonio non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;
- c) persone che per un precedente Matrimonio (civile o religioso dichiarato nullo) abbiano obblighi naturali verso la comparte o verso i figli;
- d) persone che hanno notoriamente abbandonato la fede cattolica;
- e) persone colpite da censura;
- f) minorenni (poiché il matrimonio civile deve precedere quello religioso e lo Stato richiede la maggiore età);
- g) persone che si sposano per procura.

In tutti questi casi, deve essere inviata all'Ordinario una domanda per ottenere l'autorizzazione a celebrare un tale Matrimonio. Alla domanda saranno allegati i documenti di Matrimonio compilati e tutti i documenti richiesti.

⁵ Diritto particolare della CVS, 23.09.1971.

⁶ Can. 1071.

V. Impedimenti

Per gli impedimenti cf. CIC.⁷

VI. Dispense dagli impedimenti

Per le dispense dagli impedimenti cf. CIC.⁸

VII. Vizi del consenso

Per i vizi del consenso Cf. CIC.⁹

VIII. Matrimoni misti

1. Per celebrare un Matrimonio misto (cioè tra due persone battezzate di cui una sia cattolica e l'altra acattolica) è necessaria la licenza espressa.¹⁰ Competente è il parroco del luogo di domicilio della parte cattolica, così come i collaboratori che hanno ricevuto la delega generale scritta.¹¹
2. È auspicabile che per quanto riguarda l'educazione cristiana dei figli in un Matrimonio misto, i fidanzati prendano, prima delle nozze, una decisione comune, che salvaguardi l'unità della vita coniugale e sia ispirata al rispetto della coscienza e alla reciproca buona volontà, per evitare il pericolo tanto dell'indifferentismo quanto di screzi futuri per il tentativo di una parte di prevalere in modo dispotico sull'altra.

IX. Forme canoniche

1. Nessuna dispensa dalla forma è richiesta se l'assistente cattolico è l'unico che riceve il consenso in nome della Chiesa, partecipando alla celebrazione di un Matrimonio misto.¹²
2. La dispensa dalla forma è necessaria per la validità di un Matrimonio misto davanti ad un ministro protestante, o anche solamente allo stato civile.

⁷ Can. 1073-1094.

⁸ Can. 1078-1082;1124-1129.

⁹ Can. 1095ss.

¹⁰ Can. 1124

¹¹ Can. 1111 §2.

¹² Can. 1108.

3. Non è invece necessaria nessuna dispensa dalla forma per la validità di un Matrimonio misto davanti ad un ministro sacro ortodosso¹³ il quale non ha bisogno di nessuna delega.
4. Competente per dare una dispensa dalla forma è l'Ordinario del luogo di domicilio della parte cattolica.¹⁴
5. La richiesta di dispensa dalla forma è da inviare all'Ordinario della Diocesi di Lugano su un formulario speciale con i documenti richiesti. La domanda – se necessario – sarà trasmessa alla Diocesi interessata dall'Ordinario di Lugano.
6. La parte cattolica informerà del Matrimonio, il più presto possibile, l'Ordinario del luogo che ha rilasciato la dispensa (o il suo delegato) e il parroco del suo luogo di domicilio, del luogo in cui è avvenuta la celebrazione del Matrimonio e della forma pubblica utilizzata.
7. Anche il Matrimonio con dispensa dalla forma venga iscritto nel registro dei Matrimoni della parrocchia della parte cattolica.

X. Dispensa dall'impedimento di disparità di culto

1. Per il Matrimonio fra un cattolico e un non battezzato esiste un impedimento dirimente; perciò non può essere celebrato senza la dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Da notare che comunque non ha valore sacramentale per nessuno dei due contraenti. Competente per il rilascio della dispensa di disparità di culto¹⁵ è l'Ordinario del luogo. La richiesta va fatta con l'apposito formulario.
2. Per un Matrimonio fra un cattolico e un musulmano è necessario essere particolarmente attenti che le condizioni del canone 1125 siano adempiute senza restrizioni.

XI. Celebrazione liturgica

1. Giurisdizione

Hanno la giurisdizione ordinaria per assistere a un Matrimonio:
a. l'Ordinario del luogo;¹⁶

¹³ Can. 1127 §1.

¹⁴ Can. 1127 §2.

¹⁵ Can. 1086.

¹⁶ Can. 1109.

- b. il parroco nella sua parrocchia;¹⁷
- c. il parroco della parrocchia personale se uno dei coniugi è sotto la sua giurisdizione abituale;¹⁸ il sacerdote o il diacono delegati espressamente dal parroco o dall'Ordinario per un determinato Matrimonio.¹⁹

2. Luogo della celebrazione

- a. La chiesa parrocchiale di uno dei coniugi.²⁰
- b. Un'altra chiesa parrocchiale o cappella con l'accordo del parroco.²¹
- c. Fuori da una chiesa o cappella solamente con l'autorizzazione dell'Ordinario.²²

3. Rito

La celebrazione si deve svolgere secondo il rito approvato.²³

XII. Iscrizione nel registro parrocchiale

1. Parrocchia in cui è stato celebrato il Matrimonio

- a. Il parroco della parrocchia in cui è stato celebrato il Matrimonio, si occupa di:
 - a.1) iscriverlo nel registro dei matrimoni della sua parrocchia²⁴
 - a.2) conservare i documenti di Matrimonio negli archivi
 - a.3) comunicare l'avvenuto Matrimonio alle parrocchie di Battesimo.²⁵
- b. Nel registro dei matrimoni vanno pure iscritti:
 - b.1) la sanazione del Matrimonio²⁶
 - b.2) la dichiarazione di nullità del Matrimonio²⁷
 - b.3) lo scioglimento legittimo del Matrimonio fuori del caso di morte.²⁸

¹⁷ Can. 1109.

¹⁸ Can. 1110.

¹⁹ Can. 1111 §1-2.

²⁰ Can. 1115.

²¹ Can. 1118 §1.

²² Can. 1118 §1.

²³ Can. 1120.

²⁴ Can. 1121.

²⁵ Can. 1122.

²⁶ Can. 1123.

²⁷ Can. 1123.

²⁸ Can. 1123.

- 2. Per la parrocchia responsabile della preparazione al Matrimonio (parrocchia di una delle due parti, rispettivamente della parte cattolica)**
- a. Conservazione di una copia delle indicazioni essenziali del dossier (prima pagina del documento matrimoniale - *foglio rosa*).
 - b. In caso di dispensa dalla forma, spetta alla parrocchia di residenza della parte cattolica:
 - b.1) l'iscrizione del Matrimonio e della dispensa dalla forma nel registro dei matrimoni sulla base dell'attestato dell'Ordinario che ha rilasciato la dispensa²⁹
 - b.2) la conservazione del dossier di Matrimonio
 - b.3) la comunicazione dell'avvenuta celebrazione del Matrimonio alla parrocchia di Battesimo del coniuge cattolico con menzione delle dispense accordate.³⁰

XIII. “Matrimoni impossibili”

Un Matrimonio religioso validamente celebrato e consumato è indissolubile. La richiesta di celebrare un nuovo matrimonio presentata a un sacerdote da una persona divorziata non può essere accolta.

Il parroco che ritiene di poter rispondere, dopo uno scambio chiaro con la coppia, al desiderio di una preghiera comune, lo faccia evitando tutto quello che potrebbe far pensare ad un Matrimonio in chiesa.

²⁹ Can. 1121 §3.

³⁰ Can. 1121 §3.

Appendice: Suggerimenti pastorali

“La famiglia è la cellula originaria della vita sociale. E' la società naturale in cui l'uomo e la donna sono chiamati al dono di sé nell'amore e nel do-no della vita” (CCC 2207). Ma “La famiglia cristiana offre una rivelazione e una realizzazione specifica della comunione ecclesiale; anche per questo motivo, può e deve essere chiamata “chiesa domestica” (CCC 2204), per quanto inserita in un'appartenenza ecclesiale più ampia (Diocesi, Rete, Parrocchia)

Per queste ragioni, ogni pastore ed ogni comunità cristiana hanno a cuore massimamente il bene della famiglia che, nella società attuale, è da più parti ed in più modi minacciato.

In appendice a questo capitolo di norme sul sacramento del Matrimonio può essere utile aggiungere, ad integrazione delle iniziative già attuate dalle singole parrocchie o reti pastorali, alcuni suggerimenti per l'accompagnamento e la cura delle famiglie dopo la celebrazione:

1. Visita e benedizione (ove accettata o richiesta) delle nuove famiglie nelle case.
2. Invitare le nuove coppie ad inserirsi nella rete di relazioni tra famiglie nel contesto ecclesiale.
3. Invitare le nuove coppie a continuare il loro cammino di crescita umana, cristiana, sacramentale e missionaria.
4. Celebrazione annuale di una Messa degli anniversari di Matrimonio
5. Valorizzazione delle proposte della Commissione di Pastorale Familiare Diocesana facendone conoscere le iniziative.
6. Utilizzare il materiale offerto sul sito <http://www.pastoralefamiliare.ch/> per organizzare incontri a livello parrocchiale o di rete pastorale, come il fascicolo elaborato dalla Diocesi per la preparazione dei fidanzati al sacramento del matrimonio
7. Informarsi e far conoscere le iniziative presenti nei vicariati o reti pastorali di cammini per famiglie.

1.6.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.6. L'Unzione dei malati

1.6.0. Norme generali per l'Unzione dei malati

Sommario

- I. La celebrazione liturgica
- II. Celebrazione comunitaria del Sacramento
- III. Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati
- IV. Casi particolari
- V. L'olio degli infermi

I. La celebrazione liturgica

- 1. L'Unzione dei malati deve essere celebrata secondo le direttive previste dal rituale.¹
- 2. Ogni sacerdote, e solamente il sacerdote, può amministrare validamente l'Unzione dei malati.²
- 3. In caso di necessità si può fare una sola Unzione pronunciando la formula completa.

II. Celebrazione comunitaria del Sacramento

- 1. La celebrazione comunitaria dell'Unzione dei malati nelle parrocchie e nelle case per anziani è possibile di norma una volta all'anno,³ a condizione che ci sia un'adeguata preparazione.
- 2. Si eviti (soprattutto durante i pellegrinaggi) che persone non sufficientemente preparate ricevano l'Unzione dei malati.

III. Soggetto e frequenza dell'Unzione dei malati

- 1. L'Unzione dei malati può essere amministrata al fedele che, raggiunta l'età della ragione, si trova in una situazione di malattia, incidente o vecchiaia.⁴
- 2. Questo Sacramento può essere ripetuto se il malato, dopo una guarigione, ricade nuovamente in una malattia grave o se, durante la medesima malattia, il pericolo si aggrava.⁵

1 Can. 1000 CIC.

2 Can. 1003 §1 CIC.

3 Can. 1002 CIC.

4 Can. 1004 §1 CIC.

5 Can. 1004 §2 CIC.

IV. Casi particolari

Si amministri il Sacramento anche in caso di dubbio sulla gravità della malattia o sull'avvenuto decesso.⁶ Se la morte è constatata, non si deve amministrare il Sacramento.

V. L'olio degli infermi

1. La benedizione dell'olio è fatta dal Vescovo.⁷
2. In caso di necessità ogni sacerdote può benedire l'olio durante la celebrazione del Sacramento stesso.⁸
3. Ogni sacerdote può portare con sé l'olio degli Infermi.⁹
4. L'olio degli infermi, come gli altri santi Oli, sia rinnovato ogni anno e conservato in un luogo decoroso.

6 Can. 1005 CIC.

7 Can. 999 CIC.

8 Can. 999 §2 CIC.

9 Can. 1003 §3 CIC.

1.7.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

1.7. I funerali

1.7.0. Norme generali per i funerali

Sommario

- I. Preghiera per i defunti
- II. Funerali religiosi
- III. I tempi dei funerali
- IV. Registro dei defunti

I. Preghiera per i defunti

La fede nella vita eterna donata da Cristo Risorto, unita alla consapevolezza dell'umana fragilità, spinge la Chiesa ad intercedere per i fedeli defunti offrendo in special modo, benché non esclusivamente, il sacrificio dell'Eucaristia.

La vicinanza alle famiglie in lutto deve essere una preoccupazione pastorale di ogni sacerdote.

Non ci si accontenti della mediazione delle Onoranze funebri, ma si cerchi il più possibile un contatto diretto.

Quando è possibile si offra l'occasione per una preghiera familiare o comunitaria prima del giorno delle esequie. Ove possibile ed appaia opportuno, si preveda la possibilità di un incontro a casa con la famiglia anche nei giorni a seguire.

II. Funerali religiosi

a. Disposizioni generali

1. La Messa di deposizione è un atto eminentemente comunitario e per questo deve essere celebrata di norma nella chiesa parrocchiale del fedele defunto.¹

Tuttavia, sempre tenendo presente la dimensione comunitaria, è possibile celebrare anche in altra chiesa col consenso del rettore di questa ed avvertito il parroco del defunto;² oppure nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte;³ oppure, se esiste, nella Cappella della Casa per Anziani dove il defunto risiedeva; oppure infine in cappelle di cimiteri come il Famedio.

Il diritto e il dovere di celebrare un funerale spetta, di norma, al parroco del luogo di domicilio o ad un suo delegato, presbitero o diacono.

¹ Can. 1177 §1.

² Can. 1177 §2.

³ Can. 1177 §3.

2. La celebrazione religiosa è gratuita e per tutti di pari dignità.
3. In mancanza della camera ardente e nell'impossibilità per la famiglia di vegliare la salma del loro caro in casa propria, il Parroco valuti la possibilità di utilizzare un oratorio o la stessa chiesa parrocchiale a tale scopo.
4. La cremazione non è incompatibile con la dottrina della Chiesa, purché non sia stata scelta per ragioni contrarie ai principi cristiani.⁴
5. La celebrazione delle esequie con la presenza delle Ceneri è possibile, secondo le modalità previste dai libri liturgici *Per la celebrazione esequiale dopo la cremazione in presenza dell'urna cineraria*.
6. Anche nel caso di cremazione, le esequie devono preferibilmente aver luogo in chiesa, dove si concludono. Su richiesta dei familiari, il sacerdote può formulare una preghiera di commiato al crematorio.
7. Normalmente le Esequie avvengono in Parrocchia con la celebrazione dell'Eucaristia, coinvolgendo la comunità. Nel caso in cui i famigliari del defunto chiedono la celebrazione delle esequie presso strutture funerarie o crematori, senza che il corpo sia portato in chiesa, non si deve mai celebrare l'Eucaristia. Deve essere scelto il formulario del *Rito delle Esequie nella liturgia della Parola prima della cremazione*.

Si valuti la possibilità di proporre ai familiari la celebrazione di una Santa Messa di suffragio in data da convenire (la Messa di 7° o di 30°).
8. Qualora, per ragioni motivate, si scegliesse una celebrazione più familiare e riservata, questa si potrà fare nella chiesa parrocchiale o nella cappella del cimitero, in presenza delle persone che la famiglia ha scelto di informare.
9. L'Ordinario può permettere i funerali religiosi per i bambini i cui genitori avevano l'intenzione di battezzarli, ma che sono morti prima di ricevere il Sacramento.⁵

⁴ Can. 1176 §3.

⁵ Can. 1183 §2.

10. A prudente giudizio dell'Ordinario, si possono concedere le esequie ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.⁶

b. Omelie ai funerali

1. Quale che sia la forma prescelta per la celebrazione esequiale non deve mancare la Parola di Dio. L'omelia che consegue sia un insegnamento sulla dignità, il senso e la destinazione della vita umana in Cristo, alla luce del Suo mistero pasquale.
2. Se lo si ritiene opportuno, si può fare con prudenza qualche riferimento alla vita del defunto.
3. I discorsi di commemorazione da parte di familiari, amici o autorità civili abbiano luogo alla fine del rito, prima della benedizione conclusiva. I canti e le musiche se inseriti nella Messa di deposizione siano liturgici e, per quanto concerne altre sedi, siano perlomeno adatti o non in contrasto con lo spirito della celebrazione.

c. Casi particolari

1. Per chi ha abbandonato la Chiesa con atto formale,⁷ i funerali ecclesiastici non sono possibili a meno che il defunto abbia manifestato un segno di pentimento prima della morte. Si aiuteranno i parenti a rispettare la volontà del defunto. In caso di dubbio si consulti l'Ordinario e ci si attenga alle indicazioni ricevute.⁸
2. Per chi si è suicidato è consentita, su richiesta della famiglia, la celebrazione delle esequie affidando il defunto al giudizio e alla misericordia di Dio. Il Parroco decida con la famiglia la forma di celebrazione che appaia più opportuna.

⁶ Can. 1183 §3.

⁷ Can. 1184 §1.

⁸ Can. 1184 §2.

III. I tempi dei funerali

I funerali vengano celebrati rispettando le norme prescritte nel Calendario liturgico diocesano.

IV. Registro dei defunti

Ogni parrocchia ha l'obbligo di tenere un registro dei defunti sul quale annotare i dati di coloro per i quali furono richieste e celebrate le esequie dal parroco o da un suo delegato, nella chiesa parrocchiale, al cimitero o al crematorio.⁹

⁹ Can. 535 §1.

2.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

2. Cura ed utilizzo
dei luoghi sacri

2.1.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

2.1. La conservazione dei monumenti
e delle suppellettili

2.1 La conservazione dei monumenti e delle suppellettili

1. E' vietato, senza un'autorizzazione scritta dell'Ordinario della Diocesi, demolire, vendere, rinnovare o restaurare chiese e cappelle o oggetti appartenenti a questi immobili.
2. E' pure vietato, senza permesso scritto dell'Ordinario, alienare o vendere oggetti di chiesa, in particolare d'arte e archeologici.
3. Arredi e vasi sacri, stoffe e resti di ornamenti serviti per le funzioni liturgiche, non devono essere dati ad antiquari, commercianti o altri privati. Per consegnare questi oggetti a musei pubblici è richiesto il permesso scritto dell'Ordinario. Gli arredi sacri di scarso valore artistico o non più usati saranno bruciati, ma solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione diocesana di Arte Sacra.
4. Si presti attenzione affinché il restauro di oggetti di culto venga affidato unicamente a ditte che presentano garanzie di serietà, sulla base di preventivi attendibili. Non si entri invece in trattative con persone che si spacciano come restauratori, ma che in realtà eseguono interventi non idonei, esigendo costi sproporzionati.

2.2.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

2.2. Norme concernenti la
Commissione diocesana per
l'Arte sacra

2.2. Norme concernenti la Commissione diocesana per l'Arte Sacra

1. La Commissione diocesana per l'Arte sacra (CDAS) prolunga la missione del Vescovo nel campo della salvaguardia e del movimento dell'arte sacra nella Diocesi di Lugano, ferme restando le competenze che la Legge attribuisce all'Ordinario.¹
2. Qualsiasi intervento in luoghi sacri (costruzione, restauro, manutenzione straordinaria) va sottoposto alla CDAS e necessita della sua approvazione scritta. Anche l'illuminazione, il riscaldamento, la deumidificazione, l'arredamento e il restauro di opere d'arte² vanno preventivamente sottoposti alla CDAS.
3. La CDAS approva il progetto sottopostole se lo ritiene conforme alle esigenze liturgiche e rispettoso dei dati storici, culturali e artistici presenti. Per l'inizio dei lavori rimane comunque necessario il consenso finale dell'Ordinario che li autorizza.
4. Il contatto con la CDAS deve avvenire prima della progettazione, perché si possa tener conto delle sue indicazioni già in questa fase. Andranno sempre presentati anche la relazione storica e il progetto con la relazione tecnica, accompagnati dal preventivo, dal piano di finanziamento e dagli altri documenti necessari all'esame da parte della Curia diocesana.
5. E' obbligatorio chiedere il preventivo consenso della CDAS anche se il luogo sacro è iscritto nel catalogo dei monumenti storici e la Commissione cantonale ha dato l'approvazione ai lavori. Infatti le finalità, come pure i campi di competenza e di esame delle due Commissioni non sono totalmente uguali.
6. Ogni lavoro che fosse stato intrapreso senza l'esplicito e formale consenso dell'Ordinario (e della CDAS) deve venire sospeso.
7. Il preavviso favorevole scritto della CDAS rimane condizione indispensabile per l'eventuale ottenimento di un sussidio da parte della Comunità ecclesiale e per procedere all'inaugurazione di restauri o alla dedicazione di chiese e altari.

1 Cfr. Can. 1216 CIC; Artt. 15 lett. e, 16 cpv. 2, 19 cpv. 2 Legge sulla Chiesa cattolica.

2 Dipinti (tele e affreschi), statue e tutta la suppellettile di valore storico-artistico.

2.3.

Diocesi di Lugano

*Direttive
per il ministero pastorale*

2.3. Pietà popolare
 e manifestazioni profane
 in luoghi di culto

2.3.1 Pietà popolare

Per una corretta impostazione della pietà popolare in rapporto all'Anno Liturgico, si rimanda al Direttorio "Pietà popolare e Liturgia. Principi e orientamenti" promulgato dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti nel 2002.

2.3.2 Manifestazioni profane in luoghi di culto¹

1. È permesso organizzare in luoghi di culto concerti spirituali di musica strumentale o vocale e concerti d'organo.
2. Nella misura in cui nella parrocchia o nel comune non esista altro locale adatto, possono esservi organizzati concerti di musica profana (per es. il concerto annuale della società di musica locale).
In casi dubbi, il parroco può fare riferimento alla Commissione diocesana per la Liturgia pastorale.
3. Ogni manifestazione profana organizzata in chiese o cappelle deve rispettare la dignità del luogo sacro. Bisogna mettere in atto tutte le misure necessarie affinché questa dignità sia rispettata prima, durante e dopo la manifestazione.
4. Il programma della manifestazione deve essere sottoposto al parroco e, se necessario, alla Commissione diocesana per la Liturgia pastorale.
5. Per principio, nessun prezzo d'entrata deve essere fissato per tali manifestazioni. Tuttavia, se è il caso, la vendita dei biglietti d'entrata deve avvenire fuori dal luogo sacro. Possono sempre essere raccolte offerte libere.
6. Durante le manifestazioni, si abbia cura di custodire dignitosamente il Santissimo Sacramento, eventualmente trasportandolo in altro luogo.
7. Si ricordi ai partecipanti la dignità del luogo sacro.

¹ Cfr. Artt. 3-4 Regolamento della Legge sulla Chiesa cattolica.